

COMUNE DI ASIAGO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 03.11.2009

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il Comune di Asiago ha un'estensione territoriale di km/q 162 ed una popolazione complessiva di 6.508 abitanti al 31 gennaio 2009.

Nel rispetto delle attribuzioni funzionali previste dalla normativa vigente il Comune ha inteso realizzare un programma di sviluppo socio-economico territoriale che si propone di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano ad Asiago mediante attività finalizzate all'innalzamento degli standard di sicurezza, utilizzando tecnologie moderne per l'informazione e la trasmissione dei dati.

Il programma intende tutelare in particolare coloro che necessitano di più attenzione: bambini, giovani ed anziani.

La sicurezza delle zone sensibili all'interno del territorio del Comune e dell'ambiente nel suo complesso possono essere perseguiti anche grazie al monitoraggio del territorio urbano mediante telecamere.

Le finalità che il Comune intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto comunale, nel pieno rispetto dei limiti sanciti dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e disposizioni correlate.

La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Locale di Asiago costituisce inoltre un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione sia della Polizia Locale che del Comando Carabinieri che operano nel Comune.

L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato a :

- assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare il patrimonio;
- controllare aree ben determinate;
- monitorare il traffico.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di una rete di telecamere collegate alla sala operativa ubicata all'interno del Comando di Polizia Locale di Asiago sito in P.zza Della Pesa n. 3.

Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Le altre Forze di Polizia potranno interconnettersi al sistema onde perseguire gli scopi propri di competenza, previo accordo tra le Amministrazioni, dotandosi di idonea strumentazione informatica e sala di controllo.

Il sistema prevede che le immagini riprese vengano conservate per un periodo di tempo limitato, corrispondente a 3 giorni (72 ore) e automaticamente cancellate se durante questo arco temporale non giungono segnalazioni o denunce di reato.

ARTICOLO 3 – SALA DI CONTROLLO

La sala di controllo è ubicata nel Comando di Polizia Locale di Asiago e vi si può accedere tramite la porta d'ingresso dell'Ufficio stesso.

ARTICOLO 4 – IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini è il Comune di Asiago.

Il Comune di Asiago, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 5 – IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento è il comandante della Polizia Locale del Comune di Asiago, domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, in Asiago, presso il Comando di Polizia Locale in P.zza Della Pesa, 3.

Il Responsabile Agente P.M. vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le parole chiave per l'accesso (Password) e l'utilizzo del sistema.

Il Responsabile del trattamento potrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga da annotare.

ARTICOLO 6 – INCARICATI DEL SISTEMA

Il Responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

L'agente incaricato garantisce la corretta gestione dell'impianto di videosorveglianza, fornendo idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Con l'atto di nomina, all'incaricato saranno affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, lo stesso verrà istruito al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

ARTICOLO 7 – ACCESSO AL SISTEMA E PAROLE CHIAVE

L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Titolare, al Responsabile e agli incaricati del sistema.

I suddetti saranno a conoscenza di una parola chiave (Password) di cui sono responsabili per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

ARTICOLO 8 – PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo di visuale delle riprese, evitando – quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 9 – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

È comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

È altresì vietato riprendere e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'Art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

ARTICOLO 9 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d'ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli Organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze a loro assegnate. Anche nel caso di danni patrimoniali a privati, che con denuncia scritta dimostreranno la loro volontà di perseguire il colpevole, sarà possibile accedere alle informazioni del sistema. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

ARTICOLO 10 – CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI DIGITALI.

I supporti digitali, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal Responsabile sono conservati nella cassaforte del Comando in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso del soggetto di cui al precedente articolo 6.

Sarà tenuto a cura del soggetto predetto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
- la firma del Responsabile che ha effettuato operazioni normate dal presente Regolamento.

La cancellazione delle immagini dai supporti digitali dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri previa autorizzazione scritta del Responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma del Responsabile che ha effettuato la cancellazione.

Tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 9 le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 3 (tre) giorni.

ARTICOLO 11 – GESTIONE DEI DATI STATISTICI

Le rilevazioni per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico verrà effettuata mediante provvedimenti emanati dal Responsabile.

Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

Gli incaricati, infatti, si limiteranno a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

ARTICOLO 12 – INFORMATIVA AI CITTADINI

I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso al Comune e nelle aree sorvegliate dalle telecamere inerenti al funzionamento del servizio di videosorveglianza per gli scopi e le finalità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.

A cura degli Organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

ARTICOLO 13 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COPERTE DAL SISTEMA

Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opererà in alcune zone del Comune specificamente individuate con ordinanza sindacale.

Verranno registrate solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese su proprietà private ed abitazioni.

I dati raccolti per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio, non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di Polizia o di Giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'Art. 27 comma 1 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.